

A tutti gli assistiti

Circolare n° 6/2016

Oggetto:

- Indirizzi PEC e controlli del Registro delle Imprese
 - Detrazione IRPEF anche per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto
 - Spese di formazione – Nuova deducibilità per i professionisti.
-

Registro delle Imprese e indirizzi PEC inattivi

Tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese.

L'indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere attivo: non deve cioè essere scaduto né revocato. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell'impresa.

Se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

- risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);
- è stata revocata dal gestore;
- è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente

l'impresa ha l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati, iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'ufficio del Registro delle imprese ha l'obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l'ufficio dovrà procedere, sensi dell'art. 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell'indirizzo in questione

L'impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all'impresa, che non potranno essere gestite.

Detrazione IRPEF anche per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto

Agenzia Entrate, Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione IRPEF 65%)

In particolare la Guida precisa che, per effetto dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

Spese di formazione – Nuova deducibilità per i professionisti

Dal 2016 è prevista l’integrale deducibilità, anche se nel limite annuo di **diecimila euro**, delle spese **per la formazione dei lavoratori autonomi** a differenza di prima in cui erano deducibili nella misura del 50% . Oltre alla suddetta novità si prevede la deducibilità integrale, ma nel limite annuo di 5 mila euro, delle spese che il lavoratore autonomo sosterrà per certificare le proprie competenze o per l’orientamento, la ricerca e il sostegno della sua attività ed in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Un caso particolare (forse quello maggiormente penalizzato) è rappresentato dagli Studi associati, per i quali il limite massimo di deducibilità pari ad euro 10.000,00 si riferisce allo studio associato non al singolo associato. Pertanto, prendendo il caso di uno studio con 4 associati, per ogni associato potrà dedurre 2.500,00 euro per le spese di formazione.

Roma, 12 marzo 2016

TeS